

**Art. 28 - Condizioni per l'attribuzione dei punteggi ai fini dell'assegnazione degli alloggi.**

1. La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, con riferimento alle sotto indicate specifiche condizioni riferite al nucleo familiare del richiedente:

a) condizioni soggettive:

- 1) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP;
- 2) presenza di anziani;
- 3) presenza di persone con disabilità;
- 4) presenza di un solo genitore, tenuto conto dell'eventuale presenza di minori;
- 5) nucleo familiare di nuova formazione;
- 6) residenza anagrafica storica o attività lavorativa nel Veneto in relazione ai seguenti riferimenti temporali:
  - 6.1) da almeno 10 anni;
  - 6.2) da almeno 20 anni;
  - 6.3) da almeno 30 anni;
- 7) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza;
- 8) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva;

b) condizioni oggettive:

- 1) condizioni abitative improprie dovute a:
  - 1.1) dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica;
  - 1.2) coabitazione con altro o più nuclei familiari;
  - 1.3) presenza di barriere architettoniche;
  - 1.4) sovraffollamento;
  - 1.5) alloggio antigienico;
- 2) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio;
- 3) mancanza di alloggio da almeno un anno.

2. Il comune può stabilire ulteriori condizioni in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dal comma 1 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio.